ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 56

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PELLA)

—

Approvazione degli Accordi di carattere economico e finanziario conclusi a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 20 giugno 1947

Seduta del 1° dicembre 1947

Onorevole Colleghi! — Il 20 giugno 1947 sono stati firmati a Madrid fra l'Italia e la Spagna un Protocollo e 5 scambi di Note, che sono entrati in vigore il 1° luglio 1947.

Il Protocollo sostituisce l'Accordo commerciale e di pagamento che era stato concluso fra l'Italia e la Spagna il 1° gennaio 1946, la cui validità era stata prorogata fino al 30 giugno 1947.

Il Protocollo di cui si tratta prevede scambi bilanciati fra i due Paesi per circa 3 miliardi di lire in ciascuno dei due sensi, nonché la possibilità di concludere singoli affari di reciprocità all'infuori dei contingenti stabiliti dal Protocollo stesso.

I principali contingenti all'esportazione dall'Italia riguardano autocarri, motori, doghe per botti e macchinari, mentre quelli all'importazione nel nostro Paese concernono minerali di ferro, piombo, ghisa, acciughe e tonno.

I pagamenti fra i due Paesi si svolgeranno per il tramite di un conto di compensazione generale (*clearing*).

Gli scambi di Note si limitano a definire e a regolare alcune questioni di dettaglio relative ai pagamenti.

Il Protocollo e gli scambi di Note saranno validi fino al 30 giugno 1948, e, qualora non vengano denunciati tre mesi prima di detta scadenza, si intenderanno tacitamente rinnovati per un altro anno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 20 giugno 1947:

a) Accordo commerciale e di pagamento;

b) Scambi di Note.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui al Titolo VI, paragrafo 25, dell'Accordo commerciale e di pagamento.

ACCORDI E SCAMBI DI NOTE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA

Il GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO SPAGNOLO, al fine di intensificare il traffico commerciale fra i due Paesi adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto di porre in vigore il seguente

PROTOCOLLO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. — Gli Accordi dell'8 maggio 1940 e quelli del 3 giugno 1942 rimangono in vigore in tutte quelle disposizioni che non contraddicano o siano esplicitamente derogate da quelle contenute nel presente Protocollo.

2. — Agli effetti del presente Protocollo, s'intenderanno per merci spagnole quelle provenienti dal territorio peninsulare, provincie insulari delle Baleari e delle Canarie e dai territori sottoposti alla sovranità o giurisdizione spagnola.

S'intenderanno per merci italiane quelle provenienti da territori sottoposti alla sovranità o giurisdizione italiana.

TITOLO II.

SCAMBIO DI MERCI

3. — Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista *A* allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

4. — Il Governo italiano s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista *B* allegata al presente Protocollo sino ai limiti indicati dai rispettivi con-

tingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti.

5. — Potranno essere autorizzati, previa intesa fra le competenti Autorità dei due Paesi, degli « affari di reciprocità », aventi per oggetto scambio di merci bilanciato « ad valorem ».

In tutti gli « affari di reciprocità », la cui procedura forma oggetto di speciali intese fra l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera, potranno figurare dei prodotti compresi e non compresi nelle liste *A* e *B* allegate al presente Protocollo, restando inteso che per l'effettuazione di quegli « affari » relativi a quantitativi ed a prodotti previsti nelle liste predette sarà di regola richiesto che gli interessati siano già in possesso dei relativi permessi di importazione e di esportazione, concessi a carico dei rispettivi contingenti.

6. — I prezzi delle merci s'intendono f. o. b. Le spese di assicurazione e noli, così come qualsiasi altra spesa accessoria non compresa nel prezzo, saranno regolate separatamente, secondo quanto stabilito nell'articolo 12 lettera *b*) del presente Protocollo.

Titolo III.

DISPOSIZIONI SPECIALI

7. — Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Protocollo, le due Parti contraenti convengono di procedere, ogni tre mesi, all'esame dell'andamento degli scambi, esame che potrà essere effettuato dalla Commissione mista prevista dall'Accordo dell'8 maggio 1940 e lettera 8 ad esso annessa, e, nel caso in cui non fosse possibile riunire la Commissione stessa, sarà effettuato a Madrid dai servizi competenti del Ministerio de Industria y Comercio e dall'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia.

Si studieranno le cause che avessero eventualmente influito sulla irregolarità degli scambi e se si constatasse l'impossibilità immediata di ristabilire l'equilibrio con esportazioni complementari, le Autorità del Paese che si trovasse in posizione creditoria potranno limitare la concessione di licenze di esportazione sino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio.

8. — Ai fini di facilitare l'intercambio di merci fra i due Paesi, ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministerio español de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio Estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi all'esportazione.

9. — La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuerà entro la più ampia libertà permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e non si applicheranno in nessun caso, per quanto riguarda i prezzi, norme discriminatorie sulla base della destinazione della merce e si cercherà che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.

10. — Per evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non è debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari.

Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro i tre mesi dal rilascio di una licenza di importazione, la veridicità dei dettagli della medesima per assicurarsi che fra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.

11. — Le Autorità competenti di ambedue i Paesi agevoleranno, con tutti i mezzi a loro disposizione, la consegna delle merci pronte, che siano state acquistate in fermo e pagate nel quadro del regime commerciale e di pagamenti anteriormente vigente che, malgrado il perfetto accordo fra le due parti interessate, non hanno potuto ancora essere esportate per circostanze di guerra od altre di forza maggiore.

TITOLO IV.

MODALITÀ DI PAGAMENTI

12. — Attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas, infruttifero di interessi, istituito dal Protocollo del 10 gennaio 1946 e aperto presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno regolati:

a) i pagamenti risultanti dall'importazione in Italia di merci spagnole e in Spagna di merci italiane;

b) le spese accessorie allo scambio di merci fra l'Italia e la Spagna sostenute in Italia e in Spagna, quali: noli marittimi dovuti a Società di Navigazione spagnole o italiane, spese di trasporto ferroviario, portuarie, di spedizione, d'assicurazione, di trasbordo, commissioni, interessi di mora, ecc.;

c) le spese di ogni genere occasionate dal transito attraverso la Spagna di merci di terzi Paesi importate in Italia e di merci italiane dirette a terzi Paesi, nonché dal transito attraverso l'Italia di merci di terzi Paesi importate in Spagna e di merci spagnole dirette a terzi Paesi;

d) le spese di rifornimento sostenute nei porti italiani e spagnoli da pescherecci spagnoli e italiani rispettivamente;

e) i diritti e le tasse di brevetto, le licenze e i diritti di fabbricazione, le redevences e simili;

f) i pagamenti fra l'Italia e la Spagna comunque riferentisi all'interscambio di pellicole cinematografiche impressionate conformemente all'Accordo cinematografico;

g) gli importi dovuti in pagamento di inserzioni pubblicitarie, di abbonamenti a giornali, a riviste e simili.

13. — Attraverso il Conto *B* in pesetas, infruttifero di interessi, aperto presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera al nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi secondo le intese intercorse fra i due Istituti di *clearing* e in sostituzione dei conti *B* in lire e in pesetas istituiti col Protocollo complementare all'Accordo italo-spagnolo dell'8 maggio 1940, saranno regolati i trasferimenti:

a) di parte degli stipendi, salari ed emolumenti diversi che persone di nazionalità italiana o spagnola, stabilite definitivamente o temporaneamente in Spagna o in Italia, desiderino effettuare alle loro famiglie nell'altro Paese;

b) di risparmi che i cittadini italiani o spagnoli abbiano realizzato dal loro lavoro in Spagna o in Italia in caso di loro definitivo rimpatrio;

c) di sussidi e rimesse a titolo di sostentamento familiare o simili, entro il limite massimo di pesetas 1000 mensili per ogni beneficiario;

d) delle spese per studi o altre rimesse a studenti italiani in Spagna ed a studenti spagnoli in Italia;

e) delle spese per viaggi d'affari e di turismo;

f) delle somme necessarie al fabbisogno dell'Ambasciata e dei Consolati d'Italia in Spagna, rispettivamente dell'Ambasciata di Spagna presso il Vaticano e dell'Ambasciata e Consolati di Spagna in Italia, ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi;

g) delle sovvenzioni o quote dovute a scuole e ad enti culturali e scientifici di uno dei due Paesi nell'altro, dei contributi a favore delle Camere di Commercio, ecc.;

h) delle somme da utilizzarsi ai fini della collaborazione tecnica e cinematografica tra i due Paesi, nonché delle spese per studio o di altre rimesse ad apprendisti e tecnici e di tutti o parte degli emolumenti percepiti da artisti, registi, soggettisti, scenografi, operatori, ecc. dell'uno dei due Paesi nell'altro;

i) dei diritti di autore;

j) del prezzo dei biglietti di passaggio aereo e marittimo, per il traffico fra l'Italia e la Spagna, purché dovute a Compagnie di Navigazione aerea e marittima italiane o spagnole da cittadini di ognuno dei due Paesi stabilmente residenti sia in Italia che in Spagna;

k) di altre somme dovute a titoli diversi da quelli sopramenzionati, previa intesa fra l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

I trasferimenti ed i pagamenti di cui alle lettere *a*), *c*) *d*), *e*) ed *f*) del presente numero saranno eseguiti in Italia e in Spagna con precedenza e al di fuori dell'ordine cronologico generale.

14. — Il controvalore delle merci di origine italiana importate in Spagna e delle prestazioni italiane di altra natura previste ai precedenti numeri 12 e 13 sarà versato in pesetas presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera.

Il controvalore delle merci di origine spagnola importate in Italia e delle prestazioni spagnole di altra natura previste ai precedenti numeri 12 e 13 sarà versato in lire italiane presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

15. — L'Instituto Español de Moneda Extranjera accrediterà al Conto Globale Nuovo in pesetas le somme versate a fronte dei pagamenti previsti al precedente n. 12, e al Conto *B* in pesetas le somme in pesetas versate a fronte dei pagamenti previsti al precente n. 13.

Di tali versamenti l'Instituto Español de Moneda Extranjera darà giornalmente comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi trasmettendo degli avvisi stilati in pesetas e corredati di tutti i dettagli necessari.

L'Ufficio Italiano dei Cambi darà corso agli ordini di pagamento in favore dei creditori in Italia del controvalore in lire degli importi in pesetas indicati sugli avvisi di cui sopra, applicando il cambio ufficiale lira-pesetas in vigore il giorno dell'emissione del mandato alle casse di pagamento, aumentato della quota addizionale vigente nel momento.

16. — L'Ufficio Italiano dei Cambi comunicherà giornalmente all'Instituto Español de Moneda Extranjera, nel limite delle disponibilità esistenti nel Conto Globale Nuovo in pesetas e nel Conto *B* in pesetas, separatamente considerati, i versamenti effettuati dai debitori in Italia, trasmettendo avvisi recanti l'indicazione dell'importo in lire versato e del rispettivo controvalore in pesetas che dovrà essere corrisposto al beneficiario spagnolo, corredati di tutti i dettagli necessari.

17. — I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno effettuati secondo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori rispettivi e nel limite delle disponibilità esistenti, salvo quanto previsto all'ultimo alinea del n. 13 del presente titolo.

18. — Il Governo italiano e quello spagnolo, allo scopo di facilitare la liquidazione dei pagamenti derivati dalle operazioni commerciali fra i rispettivi Paesi, decidono di concedersi reciprocamente uno scoperto di pesetas 10.000.000 (dieci milioni) nel Conto Globale e di pesetas 1.000.000 (un milione) nel Conto *B*.

Resta inteso che detta facoltà di finanziamento reciproco deve utilizzarsi nei casi particolarmente interessanti a giudizio di ciascuno degli Istituti di compensazione, giudizio non suscettibile di opposizione da parte dell'altro.

19. — Saranno ammessi pagamenti anticipati a fronte di merci ancora da importare, a condizione che tali pagamenti siano previsti nel contratto di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.

Resta inteso che per le merci sottoposte a licenza d'importazione e/o a permesso d'esportazione, i pagamenti anticipati saranno ammessi a condizione che il debitore sia in possesso della licenza d'importazione rilasciata dalle competenti Autorità e in grado di provare che il permesso di esportazione è già stato rilasciato dalle Autorità competenti del Paese esportatore.

Nel caso che le licenze di importazione rilasciate dalle competenti Autorità dei due Paesi non vengano prorogate alla scadenza del periodo di validità previsto per le stesse, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera procederanno di comune accordo allo storno dei pagamenti anticipati effettuati in base alle suddette licenze.

20. — L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera fisseranno di comune accordo il cambio ufficiale tra la lira e la peseta.

I debiti stilati in divisa diversa dalla lira e dalla peseta saranno convertiti in lire italiane in Italia e in pesetas in Spagna al cambio ufficiale a Roma, rispettivamente al cambio ufficiale a Madrid, in vigore il giorno precedente quello del versamento; le eventuali differenze di cambio da regolarsi tra i debitori e i creditori saranno trasferite attraverso i rispettivi conti di compensazione e secondo le disposizioni previste al presente titolo.

21. — I debitori italiani o spagnoli non saranno liberati dai loro debiti sino a quando l'importo totale dei debiti stessi si trovi a disposizione dei rispettivi creditori spagnoli o italiani per l'incasso presso l'Instituto Español de Moneda Extranjera o presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

22. — L'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno d'accordo per quanto riguarda l'esecuzione delle presenti disposizioni.

23. — Il saldo che sussisterà alla scadenza del presente Protocollo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, di cui al n. 12 del presente titolo, dopo la liquidazione delle operazioni in corso, sarà utilizzato dal Paese creditore per l'acquisto di merci nel Paese debitore, secondo una lista che sarà stabilita d'intesa tra i due Governi, o per altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.

Se alla scadenza del presente Protocollo un saldo sussisterà nel Conto *B* in pesetas, di cui al n. 13 del presente titolo, i debitori del Paese a favore del quale il saldo si sarà costituito dovranno continuare ad eseguire i loro versamenti secondo le disposizioni del presente Protocollo, sino alla totale estinzione del saldo stesso.

TITOLO V.

REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI ARRETRATI

24. — Nel momento della firma del presente Protocollo, si considererà chiuso il Conto Globale in lire e per la sua liquidazione e conseguente trasferimento dell'eventuale saldo nel Conto Globale Nuovo in pesetas, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera prenderanno le misure necessarie.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

25. — Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° luglio 1947 e sarà valido fino al 30 giugno 1948. Qualora non venga denunciato tre mesi prima di detta scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno.

Del presente Protocollo fanno parte integrante:

1°) uno scambio di note relativo alla fornitura all'industria spagnola, da parte dell'Italia, di complessi industriali;

2°) uno scambio di note concernente le situazioni periodiche del *clearing* ed utilizzazione delle sue disponibilità;

3°) uno scambio di note riguardate la determinazione del cambio fra la lira e la peseta;

4°) uno scambio di note con il quale si stabilisce la procedura per l'esecuzione degli « affari di reciprocità ».

Il presente Protocollo è redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed è stato firmato nei due esemplari a Madrid il 20 giugno 1947.

Per il Governo Italiano:

FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

Per il Governo Spagnolo:

ALBERTO MARTIN ARTAJO

LISTA *A*.

ESPORTAZIONE DI MERCI SPAGNOLE VERSO L'ITALIA

MERCE		Contingente
Acciughe salate	Tonn.	2.500
Tonno sott'olio	»	1.000
Tonnetto, sardine, filetti di sgombro ed altri pesci tutti sott'olio	»	500
Pelo di capra e di bue	»	100
Cacao in grani	»	600
Wolframite (ricchezza 70 per cento)	»	550
Minerali di ferro	»	125.000
Ghisa (emanite e fosforosa)	»	2.000
Piombo in pani	»	1.000
Mica gialla	»	3
Sughero greggio in tavole	Ptas	1.500.000
Manufatti di sughero, eccettuati i dischi e gli agglomerati	»	1.500.000
Trementina	Tonn.	3.000
Colofonia	»	3.000
Essenze ed olii essenziali	Ptas	2.000.000
Ossido di ferro	Tonn.	200
Cloruro potassico (ricchezza non inferiore al 52 per cento)	»	4.000
Segale cornuta	»	30
Pelli grezze ovine e caprine	»	320
Libri, riviste, giornali, ecc.	Ptas	1.000.000
Merci varie	»	5.000.000

LISTA *B*.

ESPORTAZIONE DI MERCI ITALIANE VERSO LA SPAGNA

MERCE		Contingente
Canapa greggia e stoppa di canapa	Ptas	2.000.000
Manufatti di canapa	»	2.000.000
Filati di seta naturale	»	2.000.000
Tessuti di seta naturale	»	2.000.000
Sughero sardo tipo carta	»	500.000
Macchine per lavorare il legno	»	1.000.000
Macchine agricole e trattori	»	3.000.000
Macchine da cucire per uso industriale	»	1.000.000
Macchine da scrivere e da calcolare e loro parti	»	2.000.000
Bobine di induzione, dinamo, calamite gregge, apparecchi di avviamento, magneti speciali e d'aviazione, ecc. e loro parti	»	3.000.000
Condensatori non prodotti dalla industria spagnola, valvole e materiale radiotelefonico	»	2.000.000
Macchine per la fabbricazione di magneti	»	5.000.000
Macchine utensili	»	65.000.000
Macchine elettriche	»	6.000.000
Macchine ed apparecchi di ogni specie	»	3.000.000
Macchine per l'industria tessile	»	5.000.000
Macchine pneumatiche	»	4.000.000
Macchine per l'industria della gomma	»	4.000.000
Cuscinetti a sfere	»	2.000.000
Registratori di cassa	»	1.000.000
Apparecchi chirurgici, scientifici e ottici	»	2.000.000
Apparecchi per la cinematografia e accessori	»	1.000.000
Autocarri, autovetture e pezzi di ricambio	»	13.000.000
Mototricicli commerciali e motociclette	»	1.000.000
Motori a combustione interna e loro parti	»	8.000.000
Motori marini e industriali	»	3.000.000
Zolfo	»	7.000.000
Terre decoloranti	»	1.000.000
Bentonite	»	500.000
Materiale elettrico isolante	»	1.000.000
Vetreria da laboratorio	»	2.000.000
Doghe per botti	»	12.000.000
Celluloide ed altre materie plastiche, esclusi i loro lavori	»	3.000.000
Essenze ed olii essenziali	»	2.000.000
Biossido di titanio	»	1.000.000
Prodotti chimici organici ed inorganici	»	5.000.000
Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	»	3.000.000
Acido citrico	»	1.000.000
Coloranti e prodotti intermedi per la loro fabbricazione	»	8.000.000
Pellicola non impressionata	»	2.000.000
Materiale sensibile per fotografia e macchine fotografiche	»	1.000.000
Libri, riviste, giornali, ecc.	»	1.000.000
Merci varie	»	5.000.000

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si è manifestata l'intezione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono già avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione di prodotti nitrogenati.

In proposito ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano è pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocità concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purché essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.

Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. *d'Italia*
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna
Madrid

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

« In occasione delle trattative che hanno condotto alla conclusione del Protocollo firmato in data di oggi, da parte spagnola si è manifestata l'intenzione di includere nelle liste dei contingenti previsti per le merci provenienti dall'Italia, anche dei complessi industriali, per i quali sono già avvenuti degli scambi di idee con fabbriche italiane, e comprendenti, fra l'altro, un impianto per la fabbricazione di prodotti nitrogenati.

« In proposito ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano è pronto a favorire la conclusione di affari di reciprocità concernenti tutti o parte dei detti complessi industriali purché essi siano disponibili e sempre che da parte spagnola si assicuri all'Italia come contropartita la fornitura di materie prime essenziali.

« Voglia prendere atto di questa dichiarazione e gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione ».

Aprovecho esta oportunidad, Señor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. *de Italia*
Madrid

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quando segue:

a) il vostro Istituto comunicherà telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto *B* in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilità dei predetti conti.

Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: « Saldo inutilizzato Conto Globale Nuovo pesetas . . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . Conto *B* pesetas . . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . . »;

b) il nostro Ufficio vi darà comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilità nei conti già ricordati;

c) il nostro Ufficio utilizzerà le disponibilità del Conto Globale Nuovo e del Conto *B* inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilità esistenti.

« I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilità nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.

« Nell'attesa di leggervi d'accordo su quanto precede, vi preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. *d'Italia*
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna
Madrid

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera in relazione al Protoccollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 16 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi preghiamo di volervi dichiarare con noi d'accordo su quanto segue:

a) il vostro Istituto comunicherà telegraficamente al nostro Ufficio, alla fine di ciascuna settimana, il saldo del nostro Conto Globale Nuovo in pesetas e del nostro Conto *B* in pesetas, indicando anche il numero dell'ultimo ordine di pagamento eseguito in Spagna a valere sulle disponibilità dei predetti conti.

Vi proponiamo al riguardo di inviarci un telegramma del seguente tenore: « Saldo inutilizzato Conto Globale Nuovo pesetas . . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . . Conto *B* pesetas . . . . . ultimo ordine eseguito numero . . . . . *p* . »;

b) il nostro Ufficio vi darà comunicazione telegrafica alla fine di ogni settimana dell'ammontare dei versamenti ricevuti dai debitori italiani e tenuti in sospeso per mancanza di disponibilità nei conti già ricordati;

c) il nostro Ufficio utilizzerà le disponibilità del Conto Globale Nuovo e del Conto *B* inviando ordini di pagamento in pesetas nel limite delle disponibilità esistenti.

« I versamenti in Italia che non potranno dar luogo all'emissione di ordini di pagamento per mancanza di disponibilità nei conti suddetti, saranno comunicati a titolo informativo a mezzo di preavvisi di versamento che porteranno l'indicazione dell'importo in lire italiane versato dal debitore.

« Nell'attesa di leggervi d'accordo su quanto precede, vi preghiamo di gradire i nostri più distinti saluti ».

« Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

« Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los terminos de la misma.

Aprovecho la ocasión, Señor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. *de Italia*
Madrid

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 20 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi comunichiamo quanto segue:

1°) Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per 1 peseta, cambio che è stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.

« Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformerà sempre alla parità stabilita con dette monete estere nei due Paesi.

2°) Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere già ricordate.

3°) Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.

« Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura del 125 per cento, sarà notificata senza indugio all'Instituto Español de Moneda Extranjera.

« Vogliare gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. *d'Italia*
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna
Madrid

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta da esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera in relazione al Protocollo firmato in data di oggi:

« Con riferimento a quanto previsto al punto 20 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi comunichiamo quanto segue:

1°) Il corso ufficiale di cambio tra la lira italiana e la peseta rimane stabilito in lire 9,13 per 1 peseta, cambio che è stato fissato tenendo conto delle quotazioni in Roma e in Madrid del dollaro americano e del franco svizzero.

Nel caso che delle variazioni dovessero verificarsi nelle suddette quotazioni in Roma o in Madrid, l'Ufficio Italiano dei Cambi e l'Instituto Español de Moneda Extranjera si metteranno senza indugio d'accordo per fissare il nuovo corso di cambio tra la lira e la peseta, che si uniformerà sempre alla parità stabilita con dette monete estere nei due Paesi.

2°) Le operazioni di versamento in Italia si effettueranno presso l'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale in vigore alla data stabilita dalle disposizioni del n. 20 del Protocollo suddetto, applicando immediatamente la quota addizionale vigente nel momento per le divise estere già ricordate.

3°) Le operazioni di pagamento in Italia degli avvisi ricevuti in favore dei creditori italiani, saranno effettuate dall'Ufficio Italiano dei Cambi sulla base del cambio ufficiale della peseta in vigore il giorno dell'emissione dell'ordine alle casse di pagamento, maggiorando il controvalore in lire ottenuto della quota addizionale vigente nel momento per le divise estere suddette.

« Ogni modificazione della quota suddetta, fissata attualmente nella misura del 125 per cento, sarà notificata senza indugio all'Instituto Español de Moneda Extranjera.

« Vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

« Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

« Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Approvecho la ocasión, Señor Encargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. *de Italia*
Madrid

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:

« Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi preghiamo di volerci dichiarare il vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocità:

1°) Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocità dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorità dei rispettivi Paesi.

2°) Allorquando le competenti Autorità spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocità, l'Instituto Español de Moneda Extranjera – d'ora in poi denominato I. E. M. E. – darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente l'Ufficio Italiano dei Cambi – d'ora in poi denominato U. I. C. – comunicando:

i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;

la specie e la quantità delle merci trattate;

il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;

il numero assegnato all'affare di reciprocità;

i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero nell'operazione.

3°) La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sarà seguita in Italia, dove l'U. I. C. darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente lo I. E. M. E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta un affare di reciprocità sarà stato autorizzato dalle competenti Autorità italiane, comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.

4°) Se un affare di reciprocità comunicato dallo I. E. M. E. sarà approvato anche da parte italiana, l'U. I. C. darà all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I. E. M. E. con la notizia della decisione affermativa.

« Se la decisione delle competenti Autorità italiane è negativa, sarà comunicata allo I. E. M. E. senza che all'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.

« La stessa procedura verrà seguita dallo I. E. M. E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocità.

5°) Nel caso che un affare di reciprocità sia stato autorizzato dalle Autorità spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sarà effettuato attraverso il Conto Globale Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto il nome dell'U. I. C. presso lo I. E. M. E., in conformità con le norme stabilite nel Protocollo stesso.

6°) Gli importatori interessati negli affari di reciprocità verseranno gli importi dovuti all'Istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmetterà il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne darà notizia all'esportatore interessato.

« Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocità dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovrà essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocità e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui sopra.

7°) Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U. I. C. dagli importatori italiani avverrà su disposizione dello I. E. M. E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocità.

« Allo stesso modo in Spagna il pagamento sarà effettuato dallo I. E. M. E. su disposizione dell'U. I. C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocità.

« Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.

8°) Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocità non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorità competenti qualunque nuovo affare di reciprocità che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.

9°) I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocità.

« Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.

« In attesa di leggervi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. *d'Italia*
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI.

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna
Madrid

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios,

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de esta misma fecha, que dice lo siguiente:

« Ho l'onore di trascrivere qui di seguito il testo di una lettera che l'Ufficio Italiano dei Cambi invierà all'Instituto Español de Moneda Extranjera, in relazione al Protocollo firmato in data odierna:

« Con riferimento a quanto previsto dal n. 5 del Protocollo firmato a Madrid il 20 giugno 1947 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti fra i nostri Paesi, vi preghiamo di volerci dichiarare il vostro accordo su quanto segue circa l'esecuzione degli affari di reciprocità:

1°) Le domande per l'autorizzazione degli affari di reciprocità dovranno essere inoltrate da parte dei contraenti spagnoli ed italiani alle competenti Autorità dei rispettivi Paesi;

2°) Allorquando le competenti Autorità spagnole avranno dato il loro benestare ad un affare di reciprocità, l'Instituto Español de Moneda Extranjera – d'ora in poi denominato I. E. M. E. – darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente l'Ufficio Italiano dei Cambi – d'ora in poi denominato U. I. C. – comunicando:

i nominativi dei contraenti spagnoli ed italiani;
la specie e la quantità delle merci trattate;
il prezzo f. o. b. ed il valore f. o. b. delle merci italiane e spagnole da scambiare;
il numero assegnato all'affare di reciprocità;
i nominativi degli intermediari spagnoli o italiani che eventualmente intervenissero nell'operazione.

3°) La stessa procedura di cui al precedente alinea 2° sarà seguita in Italia, dove l'U. I. C. darà un numero all'operazione ed informerà telegraficamente lo I. E. M. E. dell'operazione medesima, ogni qualvolta un affare di reciprocità sarà stato autorizzato dalle competenti Autorità italiane, comunicando i dati elencati nell'alinea sopra indicato.

4°) Se un affare di reciprocità comunicato dallo I. E. M. E. sarà approvato anche da parte italiana, l'U. I. C. darà all'affare il proprio numero d'ordine, comunicandolo allo I. E. M. E. con la notizia della decisione affermativa.

« Se la decisione delle competenti Autorità italiane è negativa, sarà comunicata allo I. E. M. E. senza che all'affare venga assegnato il numero di riferimento italiano.

« La stessa procedura verrà seguita dallo I. E. M. E. in relazione alle proposte italiane per affari di reciprocità.

5°) Nel caso che un affare di reciprocità sia stato autorizzato dalle Autorità spagnole ed italiane, il regolamento dei pagamenti relativi sarà effettuato attraverso il Conto Globale

Nuovo in pesetas previsto al n. 12 del Protocollo suddetto, aperto al nome dell'U. I. C. presso lo I. E. M. E., in conformità con le norme stabilite nel Protocollo stesso.

6°) Gli importatori interessati negli affari di reciprocità verseranno gli importi dovuti all'Istituto di compensazione del proprio Paese; questo trasmetterà il relativo avviso di versamento all'altro Istituto corrispondente, che a sua volta ne darà notizia all'esportatore interessato.

« Gli ordini di pagamento relativi ad affari di reciprocità dovranno essere numerati progressivamente come di consueto. Su di essi dovrà essere chiaramente indicato che si riferiscono ad affari di reciprocità e vi dovranno essere indicati i numeri di riferimento di cui sopra.

7°) Il pagamento agli esportatori italiani degli importi versati all'U. I. C. dagli importatori italiani avverrà su disposizione dello I. E. M. E., in seguito ad analogo consenso degli interessati spagnoli all'affare di reciprocità.

« Allo stesso modo in Spagna il pagamento sarà effettuato dallo I. E. M. E. su disposizione dell'U. I. C., con il consenso degli interessati italiani all'affare di reciprocità.

« Questi pagamenti si effettueranno indipendentemente dall'ordine cronologico stabilito con carattere generale.

8°) Se l'intercambio previsto in un affare di reciprocità non ha luogo per intiero, i due Istituti prenderanno accordi per raccomandare presso le proprie Autorità competenti qualunque nuovo affare di reciprocità che potesse ad esse essere prospettato quale complemento dell'affare non realizzato totalmente.

9°) I numeri di riferimento italiani e spagnoli dovranno essere citati su tutta la corrispondenza e su tutti i moduli relativi a ciascun affare di reciprocità.

« Le spese telegrafiche relative ad ogni operazione saranno a carico delle parti contraenti.

« In attesa di leggervi d'accordo su quanto precede, vogliate gradire i nostri più distinti saluti ».

« Nel comunicare che il Governo italiano considera la predetta lettera parte integrante del Protocollo firmato in data di oggi, prego V. E. di volermi esprimere l'adesione in proposito del Governo spagnolo.

« Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Aprovecho la ocasión, Señor Ecargado de Negocios, para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España
ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. *de Italia*
Madrid

Madrid, 20 giugno 1947

Signor Ministro,

In relazione al Protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarle che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validità della proroga già concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuità nei rapporti economici fra i due Paesi e consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.

Le sarò grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

L'Incaricato d'Affari a. i. *d'Italia*
FRANCESCO VANNI D'ARCHIRAFI

All'Ill.mo Signor Ministro degli Affari Esteri di Spagna
Madrid

Madrid, 20 de junio de 1947

Señor Encargado de Negocios:

Tengo la honra de acusar recibo a V. I. de su carta de fecha de hoy, cuyo texto es el siguiente:

« In relazione al Protocollo commerciale e di pagamenti firmato in data odierna ho l'onore di comunicarle che il mio Governo propone di estendere sino al 30 giugno 1947 la validità della proroga già concordata con lo scambio di note del 28 febbraio 1947, onde evitare discontinuità nei rapporti economici frà i due Paesi e consentire in tal modo la conclusione di quegli affari che fossero stati iniziati in applicazione della precedente proroga.

« Le sarò grato di volermi manifestare su quanto precede l'adesione del Governo spagnolo.

« Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione ».

En relación con la carta trascrita, me complazco en manifestar a V. I. la conformidad del Gobierno español con los términos de la misma.

Aprovecho esta oportunidad, Señor Encargado de Negocios, para reiterar a V. I. las seguridades de mi distinguida consideración.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España

ALBERTO MARTIN ARTAJO

Al Ilmo. Señor Encargado de Negocios a. i. *de Italia*
Madrid